

COMUNE DI COMUNANZA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 45 DEL 17-12-19

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL C. 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

CESARONI ALVARO	P	MONTI MARCO	P
GIONNI DOMENICO	P	MASSACCI ELISA	P
PASSARETTI ANDREA	P	SCIAMANNA ANGELO	P
CONTISCIANI LUIGI	P	VIRGILI FILIPPO	P
LAURENZI LUCA	P	FRANCONI LUIGI	P
GIUSTOZZI GIUSEPPE	A	ARMILLEI SIMONA	P
PONZIANI LUIGINA	A		

=====
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [2] Presenti n. [11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

DR. CARDINALI MARISA

Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PASSARETTI ANDREA

LAURENZI LUCA

ARMILLEI SIMONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 nonché nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che tale norme prevedono che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economica-patrimoniale e predispongono il Bilancio Consolidato;

EVIDENZIATO che l'art. 232, comma 2 e l'art. 233-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 hanno consentito di rinviare l'adozione dei principi contabili applicati alla contabilità economico-patrimoniale e del Bilancio consolidato fino al 2019;

CONSIDERATO che il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 233-bis del TUEL, nel seguente modo: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*;

RAVVISATO che, viste le dimensioni dell'ente e le funzioni che esso persegue attraverso i propri enti e società partecipate, non si ritengono significative le informazioni fornite dal documento contabile “Bilancio Consolidato” che ha valenza solo conoscitiva;

RITENUTO, pertanto, avvalersi, per le motivazioni sopra espresse, della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non redigere il Bilancio Consolidato;

RITENUTO, altresì, dover esonerare l'Ufficio Finanziario da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

DATO ATTO che la popolazione residente del Comune di Comunanza, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

ATTESO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

VISTA la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata e la difficoltà per l'ente di redigere tale documento non avendo a disposizioni risorse strumentali e organizzative adeguate;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 118/2011;

- il D.Lgs. 267/2000
- il vigente Regolamento di contabilità;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

ACQUISITO, ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio Finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di avvalersi, per le motivazioni espresse in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il Bilancio Consolidato.

Di trasmetter copia della presente deliberazione all'Organo di revisione per opportuna conoscenza.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.TO CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 10-12-019

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 10-12-019

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

Prot. N.

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza municipale, li 15-01-20

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni consecutivi: da 15-01-20 al 30-01-20 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 17-12-2019

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA
